



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO D'INTERPELLO

Approvato con deliberazione
consiliare n° 26 del 12 Marzo 2001

INDICE

Art.1 – Finalità.....	pag.1
Art.2 – Interpello del contribuente.....	pag.1
Art.3 – Definizione dell'istanza di interpello.....	pag.2
Art.4 – Trattamento dei dati personali.....	pag.2
Art.5 – Entrata in vigore.....	pag.2



Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il diritto da parte dei contribuenti di interpellare il Comune in ordine all'interpretazione ed alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo in materia di tributi locali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti stessi.
2. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto dell'art. 11 della Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"¹.

Art. 2 – Interpello del contribuente

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine all'interpretazione ed alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo in materia di tributi locali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti stessi.
2. Il richiedente, a pena della inammissibilità dell'istanza, in questa deve:
 - indicare la questione in maniera succinta, ma esauriente, con riferimento a fattispecie concreta e personale;
 - indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto, ritenuti utili per la soluzione del caso prospettato;
 - fornire la propria soluzione, motivata;
 - riportare le proprie generalità, indicare un recapito telefonico e postale e sottoscrivere l'istanza.

¹ Art. 11 Legge 27 Luglio 2000 n. 212
Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle Finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.



3. Il riferimento a casi concreti e personali non è indispensabile qualora il soggetto interpellante sia un ente pubblico o privato che esprime interessi di rilevanza diffusa nell'ambito territoriale del Comune, ovvero un ordine professionale o una associazione sindacale o di categoria.

4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 3 – Definizione dell'istanza d'interpello.

1. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi esamina l'istanza d'interpello del contribuente e comunica al richiedente, entro 90 giorni dal ricevimento, i motivi in base ai quali ritiene inammissibile l'istanza.

2. Nel caso, invece, di ammissibilità dell'istanza di interpello, il Funzionario Responsabile del servizio tributi, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica al richiedente, anche a mezzo posta, la risposta scritta e motivata. Questa vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente medesimo.

3. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta.

4. Qualora la risposta non sia comunicata all'interessato entro il termine suddetto, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

5. Eventuali atti d'imposizione, emanati in difformità dalla risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

6. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma 2, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

7. Il Funzionario Responsabile, può, a sua volta, sottoporre il caso alla Giunta Comunale se la soluzione che egli prospetta può incidere in modo sensibile sul bilancio comunale, ovvero al Consiglio Comunale, qualora, ai fini della soluzione, si renda necessaria la interpretazione autentica della norma interessata.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

Art. 5 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2001.